

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 28 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016) 450)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

- la proposta in esame mira a colmare le lacune nella sorveglianza dei mezzi finanziari usati dai terroristi, che vanno dal contante al commercio dei beni culturali, dalle valute virtuali alle carte prepagate anonime, e le lacune nella trasparenza delle operazioni finanziarie a livello mondiale, in cui le giurisdizioni *offshore* sono spesso utilizzate per evitare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, anche al fine di evadere o eludere le imposte;

- in tale direzione, e in accordo sia con le linee di intervento delineate dal piano di azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, sia con gli sviluppi a livello internazionale (risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e recenti orientamenti del G20) sono apportate modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2009/101/CE (in materia di diritto societario);

rilevato che:

- la proposta, per quanto riguarda le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio, stabilisce norme basate sull'esperienza degli Stati membri nel recepire la stessa (creazione di registri centrali), risponde alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione dell'approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva);

- le modifiche alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa categoria di società e *trust*, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è duplice, ossia riguarda sia l'articolo 114 del TFUE (utilizzato per la quarta direttiva antiriciclaggio) sia l'articolo 50 del TFUE (utilizzato per la direttiva 2009/101/CE). Al riguardo, si ritiene che la scelta sia corretta;

per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea sono dovuti alla natura transfrontaliera delle minacce terroristiche, che richiedono quindi un'azione unitaria coerente a livello di Unione, anche per evitare che si determinino delle asimmetrie tra Stati nelle politiche di contrasto del finanziamento del terrorismo e delle operazioni di occultamento dei fondi;

quanto al principio di proporzionalità, si ritiene che sia rispettato e, in particolare, che siano ad esso rispondenti: la definizione come soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (articolo 2), la fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati (articolo 12), le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto rischio (articolo 18-*bis*), un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, *trust* e altri istituti giuridici (articoli 30 e 31), la possibilità per le unità di informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato (articolo 32), la tempestiva identificazione di titolari di conti bancari e conti di pagamento da parte delle unità di informazione finanziaria (articolo 53), le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, *trust* e istituti giuridici analoghi).

Maria Cecilia Guerra